

OTTECA
ALE
IDICA

4624

MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA

PROGETTO NUOVO CODICE PENALE

LIBRO I XII-1926

BIBLI
CENTRA
GIURID

F
03042

1
MSR 42

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03043
BIS
1
MSR 44624

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03042

1
MSR 44624

215

26

0201

44624

Biblioteca centrale giuridica

PROGETTO DI UN NUOVO CODICE PENALE

F 30432

LIBRO PRIMO

Dei reati in generale

Dicembre. 1926



ROMA
Tip. - Litografia delle Mantellate
1926

4624

SOMMARIO

TITOLO PRIMO - DELLA LEGGE PENALE -

TITOLO SECONDO - DELLE PENE -

Capo I - Delle pene principali -

Capo II - Delle pene accessorie -

TITOLO TERZO - DEL REATO -

Capo I - Del reato consumato e tentato -

Capo II - Delle circostanze del reato -

Capo III - Del concorso di reati -

**TITOLO QUARTO - DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL
REATO -**

Capo I - Dell'imputabilità -

Capo II - Della recidiva, abitudine e professionalità
nel reato e della tendenza a delinquere -

Capo III - Del concorso di persone nel reato -

Capo IV - Della persona offesa dal reato -

**TITOLO QUINTO - DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED
ESECUZIONE DELLE PENE -**

Capo I - Della modificazione e applicazione della pena

Capo II - Della esecuzione della pena -

**TITOLO SESTO - DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA
PENA -**

Capo I - Della estinzione del reato -

Capo II - Della estinzione della pena -

Capo III - Disposizioni comuni -

**TITOLO SETTIMO - DELLE SANZIONI CIVILI E DELLE MISURE
AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA**

Capo I - Delle sanzioni civili -

Capo II - Delle misure amministrative di sicurezza -

Sezione I^a - Disposizioni generali e comuni -

Sezione II^a - Disposizioni speciali -

§ 1° - Delle misure di sicurezza personali -

§ 2° - Delle misure di sicurezza patrimoniali -

INDICE

TITOLO I. — *Della legge penale.*

Reati e pene : disposizione espressa di legge	Art.	1
Irretroattività della legge penale	»	2
Territorialità della legge penale italiana. Igno-		
ranza	»	3
Cittadino italiano. Territorio dello Stato	»	4
Reato commesso nel territorio dello Stato	»	5
Reati commessi all'estero	»	6
Delitto del cittadino all'estero	»	7
Delitto dello straniero all'estero	»	8
Condizioni per il procedimento	»	9
Rinnovamento del giudizio	»	10
Riconoscimento delle sentenze penali straniere	»	11
Estradizione	»	12
Decorrenza e computo di termini	»	13
Materia regolata da più leggi penali o da più		
disposizioni della medesima legge penale	»	14
Abrogazione e deroga. Leggi penali speciali	»	15

TITOLO II. — *Delle pene.*

CAPO PRIMO. — *Delle pene principali.*

Distinzione fra pene principali e accessorie	Art.	16
Pene principali: specie	»	17
Denominazione e classificazione	»	18
Pena di morte	»	19
Ergastolo	»	20
Reclusione	»	21
Multa	»	22
Conversione della multa	»	23
Arresto	»	24
Ammenda	»	25
Pene pecuniarie fisse o proporzionali	»	26

CAPO SECONDO. *Delle pene accessorie.*

Specie	Art.	27
Perdita della cittadinanza	»	28
Confisca generale dei beni del condannato o		
delle rendite	»	29
Sussidio a favore del coniuge, degli ascendenti		
o dei discendenti del condannato	»	30
Atti fraudolenti compiuti dal colpevole	»	31
Interdizione dai pubblici uffici	»	32
Ineleggibilità a un pubblico ufficio	»	33
Interdizione da una professione o da un'arte	»	34

Casi nei quali alla condanna consegue la interdizione dai pubblici uffici ovvero da una professione o arte	Art.	35
Interdizione legale	»	36
Condanne per delitto colposo	»	37
Condizione giuridica del condannato alla pena di morte	»	38
Sospensione dall'esercizio della patria potestà o della autorità maritale	»	39
Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte	»	40
Pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna	»	41

TITOLO III. — Del reato

CAPO PRIMO — *Del reato consumato e tentato.*

Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni .	Art.	42
Rapporto di causalità	»	43
Concause	»	44
Responsabilità per dolo, o colpa, o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva . . .	»	45
Elemento psicologico del reato	»	46
Errore di fatto	»	47
Reato supposto erroneamente e reato impossibile .	»	48
Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere	»	49
Difesa legittima	»	50
Uso legittimo delle armi	»	51
Stato di necessità	»	52
Eccesso colposo	»	53
Delitto tentato	»	54
Delitti politici	»	55
Responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa	»	56

CAPO SECONDO — *Delle circostanze del reato.*

Distinzioni	Art.	57
Aumenti di pena: limiti	»	58
Diminuzioni di pena: limiti	»	59
Concorso di circostanze aggravanti o attenuanti .	»	60
Circostanze aggravanti o attenuanti complesse .	»	61
Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti .	»	62
Circostanze aggravanti comuni	»	63
Circostanze attenuanti comuni	»	64
Circostanze non conosciute o erroneamente supposte dall'agente	»	65

CAPO TERZO — *Del concorso di reati.*

Condanna per più reati con unica sentenza o decreto	Art.	66
Concorso di reati che importino l'ergastolo e di reati che importino pene detentive temporanee .	»	67

Concorso di pene detentive temporanee o pecunarie della stessa specie Art.	68
Concorso di pene detentive temporanee o di pene pecunarie di specie diversa »	69
Determinazione delle pene accessorie »	70
Limiti degli aumenti di pena nel concorso di reati »	71
Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi »	72
Più violazioni di legge con unica azione »	73
Reati complessi »	74

TITOLO IV. — Del reo e della persona offesa del reato.

CAPO PRIMO — *Della imputabilità.*

Capacità d'intendere e di volere Art.	75
Stato volontario o preordinato d'incapacità d'intendere o di volere »	76
Costringimento fisico »	77
Malattia di mente »	78
Grave infermità psichica »	79
Stati emotivi o passionali »	80
Ubriachezza derivante da caso fortuito o da forza maggiore »	81
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata »	82
Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti o inebrianti non alcoliche »	83
Ubriachezza abituale »	84
Cronica intossicazione da alcool o da altre sostanze inebrianti o da sostanze stupefacenti »	85
Sordomutismo »	86
Minore degli anni quattordici »	87
Minore degli anni diciotto autore di un delitto. »	88

CAPO SECONDO — *Della recidiva, abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.*

Recidiva: condizioni: aumento di pena Art.	89
Aggravamento facoltativo della pena »	90
Reati della stessa indole »	91
Delinquente abituale »	92
Abitualità ritenuta dal giudice »	93
Delinquente abituale che commette un nuovo delitto »	94
Contravventore abituale »	95
Delinquente o contravventore professionale. »	96
Estinzione delle pene precedentemente inflitte »	97
Condanna per i vari reati con unica sentenza »	98
Delinquente per tendenza »	99
Delinquente per tendenza che commette altro delitto »	100
Misure di sicurezza ordinate dal giudice dell'esecuzione »	101

CAPO SECONDO — *Del concorso di persone nel reato.*

Pena per coloro che concorrono nel reato	Art.	102
Circostanze aggravanti	»	103
Circostanze attenuanti	»	104
Cooperazione avente minima importanza	»	105
Cooperazione nel delitto colposo	»	106
Accordo per commettere un reato. Istigazione	»	107
Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti	»	108
Valutazione delle circostanze aggravanti o at- tenuanti	»	109
Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti	»	110
Valutazione delle circostanze di esclusione della pena	»	111

CAPO QUARTO — *Della persona offesa dal reato.*

Consenso dell'offeso	Art.	112
Errore sulla persona dell'offeso	»	113
Offesa di persona diversa da quella contro cui l'azione era diretta	»	114
Diritto di querela	»	115
Diritto di querela esercitato da un curatore speciale	»	116
Querela di uno fra più offesi	»	117
Estensione della querela	»	118
Termine per proporre la querela. Rinuncia	»	119
Querela del minore o inabilitato nel caso di ri- nuncia del rappresentante	»	120
Estinzione del diritto di querela	»	121
Richiesta di procedimento per reati commessi a danno della pubblica amministrazione	»	122
Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della famiglia Reale	»	123
Termine per la richiesta di procedimento	»	124
Irrevocabilità della richiesta	»	125

TITOLO V. — *Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene.*

CAPO PRIMO — *Della modificazione e applicazione della pena.*

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti	Art.	126
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena	»	127
Computo delle pene	»	128
Ragguaglio fra pene diverse	»	129
Carcerazione preventiva	»	130
Pena e carcerazione preventiva per reati com- messi all'estero	»	131
Computo delle pene accessorie	»	132
Provvisoria esecuzione di pene accessorie	»	133

CAPO SECONDO — *Della esecuzione delle pene.*

Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali	Art.	134
Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori »		135
Pene detentive inflitte a sordomuti . . . »		136
Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari »		137
Vigilanza sulla esecuzione delle pene . . »		138
Lavoro e remunerazione dei condannati . . »		139
Sospensione obbligatoria della esecuzione della condanna »		140
Sospensione facoltativa della esecuzione della condanna »		141
Malattia di mente o infermità psichica sopravvenuta al condannato »		142
Consiglio di patronato e Cassa delle ammende . »		143

TITOLO VI. — *Dell'estinzione del reato e della pena.*

CAPO PRIMO — *Della estinzione del reato.*

Morte del reo prima della condanna	Art.	144
Amnistia »		145
Remissione della querela »		146
Esercizio del diritto di remissione. Incapaci . »		147
Più querelanti, remissione di un solo . . »		148
Accettazione della remissione »		149
Estinzione del diritto di remissione . . . »		150
Prescrizione. Tempo a prescrivere . . . »		151
Reati che non si estinguono per prescrizione . »		152
Decorrenza del termine della prescrizione . »		153
Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione »		154
Più reati pei quali si proceda congiuntamente: corso della prescrizione »		155
Cessazione della causa di sospensione . . »		156
Interruzione del corso della prescrizione . . »		157
Effetto della sospensione e della interruzione . »		158
Oblazione nelle contravvenzioni prevedute dal codice penale »		159
Oblazione nelle contravvenzioni prevedute da leggi speciali »		160
Sospensione condizionale della pena . . . »		161
Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena »		162
Obblighi del condannato »		163
Estinzione del reato o revoca della sospensione . »		164
Effetti della sospensione riguardo alle pene accessorie »		165
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto »		166

Estinzione di un reato che sia presupposto o circostanza aggravante di altro reato	Art. 167
--	----------

CAPO SECONDO — *Della estinzione della pena.*

Morte del reo dopo la condanna	Art. 168
Indulto e grazia	» 169
Non menzione della condanna nel certificato del casellario	» 170
Liberazione condizionale	» 171
Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena	» 172
Riabilitazione	» 173
Riacquisto della cittadinanza	» 174
Casi nei quali la riabilitazione non è consentita	» 175
Revoca della sentenza di riabilitazione	» 176
Riabilitazione agli effetti del casellario giudiziario	» 177
Divieto di nuova riabilitazione	» 178
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero	» 179
Estinzione delle incapacità giuridiche derivanti da sentenza penale di proscioglimento	» 180

CAPO TERZO — *Disposizioni comuni.*

Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena	Art. 181
Concorso di cause estintive	» 182
Estinzione della pena dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati	» 183

TITOLO VII — *Delle sanzioni civili e delle misure amministrative di sicurezza.*

CAPO PRIMO — *Delle sanzioni civili.*

Restituzioni e risarcimento del danno	Art. 184
Pubblicazione della sentenza penale di condanna	» 185
Obbligazione indivisibile e obbligazione solidale	» 186
Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso	» 187
Ipoteca legale; sequestro	» 188
Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile	» 189
Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro	» 190
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato	» 191
Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato	» 192
Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato	» 193
Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente	» 194
Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende	» 195
Effetti dell'estinzione del reato o della pena sull'azione civile	» 196

CAPO SECONDO — *Delle misure amministrative di sicurezza*

Sezione I.

Disposizioni generali e comuni.

Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge	Art. 197
Legge applicabile riguardo alle misure di sicurezza	» 198
Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero	» 199
Applicabilità delle misure di sicurezza: condizioni	» 200
Pericolosità sociale	» 201
Provvedimento del giudice	» 202
Persona giudicata per più fatti	» 203
Durata indeterminata delle misure di sicurezza: riesame della pericolosità	» 204
Revoca della misura di sicurezza	» 205
Durata minima della misura di sicurezza sostituita ad altra più grave	» 206
Esecuzione delle misure di sicurezza aggiunte a pene	» 207
Riesame della pericolosità, nel caso di misure di sicurezza non eseguite	» 208
Esecuzione delle misure di sicurezza detentive	» 209
Inosservanza delle misure di sicurezza detentive	» 210
Effetti della estinzione del reato o della pena	» 211
Estinzione del reato per prescrizione: effetti riguardo alle misure di sicurezza	» 212

Sezione II.

Disposizioni speciali

§ 1.^o *Delle misure di sicurezza personali.*

Specie	Art. 213
Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro	» 214
Durata minima	» 215
Assegnazione dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza a una colonia agricola o a una casa di lavoro	» 216
Altre persone alle quali è applicabile l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro	» 217
Assegnazione a una casa di cura e di custodia	» 218
Esecuzione dell'ordine di ricovero	» 219
Ubriachi abituali	» 220
Ricovero in un manicomio giudiziario	» 221
Ricovero dei minori in un manicomio o in una casa di cura e di custodia	» 222
Casi nei quali non è ammessa la presunzione di pericolosità	» 223
Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario	» 224
Minori dei quattordici anni	» 225
Minori degli anni diciotto	» 226

Minori recidivi o delinquenti professionali o abituali, o delinquenti per tendenza	Art.	227
Riformatori speciali	»	228
Libertà vigilata	»	229
Casi nei quali ha applicazione la libertà vigilata	»	230
Trasgressione degli obblighi imposti	»	231
Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata	»	232
Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie	»	233
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche	»	234
Chiusura di un pubblico esercizio	»	235
Espulsione dello straniero dallo Stato	»	236

§ 2° — *Delle misure di sicurezza patrimoniali.*

Specie	Art.	237
Cauzione di buona condotta	»	238
Casi nei quali è applicabile la cauzione di buona condotta	»	239
Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione	»	240
Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta	»	241
Confisca speciale	»	242

LIBRO PRIMO.

Dei reati in generale.

TITOLO PRIMO.

DELLA LEGGE PENALE.

Art. 1.

(Reati e pene : disposizione espressa di legge).

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2.

(Irretroattività della legge penale).

Nessuno può essere punito per un fatto, che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la posteriore siano diverse, si applica quella, le cui disposizioni siano più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza divenuta irrevocabile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto-legge.

Nel caso di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Art. 3.

(Territorialità della legge penale italiana - Ignoranza).

La legge penale italiana obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano all' estero, limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Art. 4.

(Cittadino italiano - Territorio dello Stato).

Agli effetti della legge penale, in quanto non sia diversamente disposto, sono considerati cittadini italiani coloro che siano in possesso di cittadinanza delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

È territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie o ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e le aereonavi italiane sono considerate come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggette, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera.

Art. 5.

(Reato commesso nel territorio dello Stato).

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando sia ivi avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione che lo costituisce, ovvero si sia ivi effettuato l'evento che ne è la conseguenza.

Art. 6.

(Reati commessi all'estero).

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero alcuno dei seguenti reati:

1° - delitti contro la personalità dello Stato;

2° - delitto di contraffazione nel sigillo dello Stato;

3° - delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori bollati o in carte di pubblico credito italiano;

4° - delitti dolosi di comune pericolo commessi con materie esplodenti, accecanti o asfissianti, quando ne sia derivato danno a un cittadino italiano;

5° - delitti contro la personalità individuale commessi contro cittadino italiano;

6° - delitti relativi alla tratta delle donne e dei minori commessi contro cittadino italiano;

7° - delitti commessi da persone rivestite di pubbliche funzioni a servizio dello Stato, nell'esercizio o con abuso delle funzioni medesime;

8° - ogni altro reato commesso all'estero da cittadino o straniero, per il quale speciali disposizioni di legge o le convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 7.

(Delitto del cittadino all'estero).

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto, per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratti di delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà di minore durata, non si procede che a richiesta del Ministro della Giustizia o della persona offesa.

È considerato cittadino italiano anche colui che abbia perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o con provvedimento della autorità amministrativa.

Art. 8.

(Delitto dello straniero all'estero).

Lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 6, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Non si procede che a richiesta del Ministro della Giustizia o della persona offesa.

Se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che:

1° - si trovi nel territorio dello Stato ;

2° - si tratti di delitto per il quale sia stabilita la pena di morte o dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ;

3° - l'extradizione di lui non sia stata domandata o accettata dal Governo del luogo in cui egli ha commesso il delitto o da quello dello Stato cui egli appartiene.

Art. 9.

(Condizioni per il procedimento).

Nei casi indicati nei due articoli precedenti, se si tratti di delitto che offenda un interesse o diritto politico dello Stato o di un cittadino, si procede ancorchè il fatto non sia preveduto come delitto dalla legge del luogo ove fu commesso, e ancorchè il colpevole non si trovi nel territorio dello Stato ; ma, in ogni caso, occorre la richiesta del Ministro della Giustizia.

Art. 10.

(Rinnovamento del giudizio).

Nei casi indicati negli articoli 6, 7 e 8, il cittadino, o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è nuovamente giudicato nello Stato, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

Art. 11.

(Riconoscimento delle sentenze penali straniere).

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento :

1° - per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere ;

2° - quando la condanna, pronunciata contro il cittadino, importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria ;

3° - quando, per il fatto ritenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, si dovrebbe, secondo la legge italiana, sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza.

4° - quando la sentenza straniera porti condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero debba, comunque, esser fatta valere in giudizio, nel territorio dello Stato, agli effetti della restituzione e del risarcimento del danno.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dalla autorità giudiziaria di uno Stato estero, col quale esista trattato di estradizione. Se questo non esista, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre, se per il riconoscimento si faccia istanza agli effetti indicati nel numero 4°.

Art. 12.

(Estradizione).

L'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L'extradizione può essere concessa, o offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che essa sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Art. 13.

(Decorrenza e computo di termini).

Quando la legge penale faccia dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 14.

(Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale).

Allorchè più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolino contemporaneamente la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Art. 15.

(Abrogazione e deroga - Leggi penali speciali).

Le disposizioni del presente codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito. Esse non possono essere abrogate o derogate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore.

TITOLO SECONDO.

DELLE PENE.

CAPO I.

Delle pene principali.

Art. 16.

(Distinzione fra pene principali e accessorie).

Le pene si distinguono in principali e accessorie. Sono pene principali le pene inflitte dal giudice con sentenza di condanna; sono pene accessorie quelle che conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Art. 17.

(Pene principali : specie).

Le pene principali stabilite per i delitti sono :

- 1° - la morte;
- 2° - l'ergastolo;
- 3° - la reclusione;
- 4° - la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono :

- 1° - l'arresto;
- 2° - l'ammenda.

Art. 18.

(Denominazione e classificazione).

Sotto la denominazione di *pene detentive o restrittive della libertà personale* la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene non detentive o pecuniarie* la legge comprende: la multa e l'ammenda.

Art. 19.

(Pena di morte).

La pena di morte si esegue, mediante fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario o in altro luogo designato dal giudice.

La esecuzione non è pubblica, salvo che il giudice nella sentenza disponga diversamente.

Art. 20.

(Ergastolo).

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno stabilimento a ciò destinato, con isolamento notturno e obbligo del lavoro.

Il giudice, nella sentenza di condanna, può aggiungere l'isolamento anche diurno per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

Il condannato all'ergastolo, che abbia scontato almeno tre anni della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Avuto riguardo all'indole del delitto e alla personalità del colpevole, il giudice può disporre che l'esecuzione della pena abbia luogo in una isola compresa nel territorio del Regno, o in una colonia o altro possedimento d'oltremare.

Art. 21.

(Reclusione).

La pena della reclusione si estende da tre mesi a ventiquattro anni, ed è scontata negli stabilimenti a ciò destinati, con obbligo del lavoro e con isolamento notturno.

Il giudice, nella sentenza di condanna, può aggiungere l'isolamento anche diurno, per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

Il condannato alla reclusione, che abbia scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

E' applicabile la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 22.

(Multa).

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cento nè superiore a lire centomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge possa presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla del doppio, e non oltre lire duecentomila.

Per i delitti determinati da moventi di lucro, se la legge stabilisca soltanto una pena detentiva temporanea, il giudice può aggiungere una multa non eccedente le lire ventimila.

Art. 23

(Conversione della multa).

Nel caso di non eseguito pagamento della multa e d'insolvibilità del condannato, la multa si converte in reclusione per non oltre tre anni.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa, dedotta la somma corrispondente alla durata della reclusione sofferta.

Art. 24.

(Arresto).

La pena dell'arresto si estende da dieci giorni a tre anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con isolamento notturno e obbligo del lavoro.

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 25.

(Ammenda).

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore alle lire venti nè superiore a ventimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge possa presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla del doppio, e non oltre lire quarantamila.

Nel caso di non eseguito pagamento e d'insolubilità del condannato, l'ammenda si converte in arresto per non oltre due anni.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata dell'arresto subito

Art 26.

(Pene pecuniarie fisse o proporzionali).

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse o proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

CAPO II.

Delle pene accessorie.

Art. 27.

(Specie)

Le pene accessorie per i delitti sono :

- 1° - la perdita della cittadinanza ;
- 2° - la confisca generale dei beni del condannato o delle rendite ;
- 3° - la interdizione dai pubblici uffici ;
- 4° - la ineleggibilità a un pubblico ufficio e la decadenza da esso ;
- 5° - la interdizione da una professione o da un'arte ;

6° - la interdizione legale;

7° - la perdita della capacità di testare e la nullità del testamento fatto prima della condanna;

8° - la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale;

Pena accessoria per le contravvenzioni è la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna.

La legge determina i casi nei quali alla condanna per contravvenzione consegue taluna delle pene accessorie stabilite per i delitti, e i casi nei quali alla condanna per delitto o contravvenzione conseguono di diritto, come effetti penali, altre incapacità giuridiche non indicate nel presente articolo.

Art. 28

(Perdita della cittadinanza).

La perdita della cittadinanza importa, per tutti gli effetti, la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Essa non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato.

La cittadinanza perduta per effetto di condanna penale non può essere riacquistata se non in seguito a riabilitazione, a norma dell'articolo 174.

Art. 29.

(Confisca generale dei beni del condannato o delle rendite).

La confisca generale dei beni ha per effetto la devoluzione allo Stato di tutti i beni del condannato, presenti e futuri.

La confisca generale delle rendite ha per effetto la devoluzione allo Stato delle rendite dei beni predetti, durante la vita del condannato.

In caso di confisca delle sole rendite, i beni del condannato sono sottoposti a sequestro.

Art. 30.

(Sussidio a favore del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti del condannato).

Sulle cose confiscate il giudice può assegnare al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti del condannato un sussidio annuo, quando non siano concorsi nel reato, e sia riconosciuto che, per le loro condizioni economiche, essi ne abbiano bisogno.

Art. 31.

(Atti fraudolenti compiuti dal colpevole).

Si applicano, anche nel caso di confisca generale dei beni o delle rendite, le disposizioni degli articoli 191, 192 e 193.

Art. 32.

(Interdizione dai pubblici uffici).

La interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

La interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, produce la privazione:

1° - del diritto di elettore o di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico;

2° - di ogni pubblico ufficio, di ogni pubblico servizio non obbligatorio e della qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di servizi pubblici a essi inerente;

3° - dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

4° - di ogni diritto lucrativo ed onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri precedenti, e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito;

5° - della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea produce nel condannato la incapacità di acquistare o esercitare, durante la interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno nè superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali la interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi.

Se si tratti di servizio pubblico dato in concessione al privato, la interdizione, anche se temporanea, produce altresì la decadenza dalla concessione.

Art. 33.

(Ineleggibilità a un pubblico ufficio).

Quando la legge disponga che la condanna per un delitto abbia per effetto l'ineleggibilità ad un pubblico ufficio, la condanna medesima produce anche la decadenza dall'ufficio elettivo, di cui il condannato sia rivestito.

Art. 34.

(Interdizione da una professione o da un'arte).

La interdizione da una professione o da un'arte produce la incapacità nel condannato di esercitare e di acquistare il diritto di esercitare una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali sia richiesta una speciale abilitazione, autorizzazione, licenza o permesso dell'autorità.

La interdizione determina la revoca dell'abilitazione, autorizzazione, licenza o permesso anzidetti.

Per ogni altra professione, arte, industria e per ogni altro commercio o mestiere, la interdizione è limitata al solo esercizio.

La interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese nè superiore a cinque anni.

La legge determina i casi nei quali la interdizione ha durata superiore nel massimo al limite indicato nel capoverso precedente, ovvero è perpetua.

Art. 35.

(Casi nei quali alla condanna consegue la interdizione dai pubblici uffici ovvero da una professione o arte).

La condanna all'ergastolo o la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni hanno per effetto l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni ha per effetto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata pari al doppio della reclusione.

Oltre quanto sia prescritto da speciali disposizioni di legge, ogni condanna per reati commessi con abuso delle qualità o dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero con abuso di una professione, industria, arte, o di un commercio o mestiere, ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici o da una professione o arte, o la sospensione dall'esercizio della professione o arte.

Ogni condanna per delitto pronunciata contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Salvo quanto è disposto nella prima parte del presente articolo, quando la legge stabilisce che la condanna abbia per effetto una pena accessoria temporanea, questa ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi per insolvibilità del condannato, ma, in ogni caso, non superiore alla durata massima stabilita per ciascuna specie di pena accessoria.

Art. 36.

(Interdizione legale).

Il condannato all'ergastolo è in istato d'interdizione legale, e gli si applicano, quanto alla disponibilità e amministrazione dei beni e alla rappresentanza negli atti relativi alle medesime, le norme della legge civile sugli interdetti giudizialmente.

La condanna all'ergastolo ha anche per effetto la perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Le disposizioni della prima parte del presente articolo si applicano anche al condannato alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni. In tal caso, la condanna produce altresì la sospensione dall'esercizio della patria potestà e dell'autorità maritale, salvo che il giudice disponga diversamente.

Art. 37.

(Condanne per delitto colposo).

Le disposizioni contenute nella prima dell'articolo 35 e nell'ultima parte dell'articolo precedente non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

Art. 38.

(Condizione giuridica del condannato alla pena di morte).

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

Art. 39.

(Sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale).

La legge determina i casi, nei quali la condanna ha per effetto la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale.

La condanna per reati commessi con violazione dei doveri inerenti alla patria potestà o all'autorità maritale ha per effetto la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La perdita o la sospensione della patria potestà o dell'autorità maritale importa la privazione di ogni diritto che all'ascendente o al marito spettò, per tali qualità, sui beni del figlio o della famiglia.

Art. 40.

(Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte).

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte produce la incapacità nel condannato di esercitare una determinata professione, arte, industria, commercio o mestiere.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni, nè superiore a due anni.

E' applicabile la disposizione del primo capoverso dell'articolo 34.

Art. 41.

(Pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna).

La condanna alla pena di morte o all'ergastolo ha per effetto la pubblicazione per estratto e l'affissione della sentenza nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

Il giudice può disporre che la sentenza di condanna sia inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali.

La legge determina gli altri casi nei quali la condanna ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

TITOLO TERZO

DEL REATO

CAPO I.

Del reato consumato e tentato.

Art. 42.

(Reato : distinzione fra delitti e contravvenzioni).

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal presente codice.

Art. 43.

(Rapporto di causalità).

Non vi è reato se l'evento dannoso o pericoloso, da cui la legge fa dipendere la esistenza di esso, non sia conseguenza di una azione o omissione.

Non impedire un evento, che si ha obbligo di impedire, equivale a cagionarlo.

Colui che, con la propria azione non illecita, cagiona il pericolo di un evento, è obbligato a impedire che l'evento si verifichi.

Art. 44.

(Concausa).

Il concorso di cause preesistenti o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute interrompono il rapporto di causalità soltanto quando siano da sole sufficienti alla determinazione dell'evento. In tal caso, se il fatto precedentemente commesso costituisca di per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso, in cui la causa sopravvenuta consista nel fatto illecito altrui, doloso o colposo.

Art. 45.

(Responsabilità per dolo, o colpa, o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva)

Nessuno può essere punito per una azione o omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'abbia commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un delitto, se l'evento che è conseguenza dell'azione o omissione non sia voluto, salvo i casi di azione o omissione colposa o preterintenzionale espressamente previsti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione o omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa

Art. 46.

(Elemento psicologico del reato)

L'azione o omissione:

è dolosa, o intenzionale, quando l'evento dannoso o pericoloso che ne è il risultato, e da cui la legge fa dipendere la esistenza del reato, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione ;

è colposa, o contro l'intenzione, quando l'evento stesso anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia, ovvero di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ;

è preterintenzionale, quando l'evento stesso è conseguenza, non voluta dall'agente, della sua azione o omissione dolosa.

Art. 47.

(Errore di fatto).

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratti di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto costitutivo di un determinato reato non esclude la punibilità per reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale non esclude la punibilità, se non quando abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

Art. 48.

(Reato supposto erroneamente e reato impossibile).

Non è punibile colui che commette un fatto non preveduto come reato dalla legge, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

Non vi è reato, allorchè, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, sia obiettivamente impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso da quello erroneamente supposto dall'agente, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nei casi indicati nella prima parte e nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato proscioltosi sia sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 49.

(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere).

L'esercizio di un diritto, o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude il reato.

Se un fatto costituente reato sia commesso per ordine della Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, e si applica la disposizione dell'articolo 103, n. 5.

Risponde del reato altresì colui che ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo si applica, nondimeno la disposizione dell'articolo 104.

Art. 50.

(Difesa legittima).

Non è punibile colui che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa grave e ingiusta, che non si poteva altrimenti evitare.

Art. 51.

(Uso legittimo delle armi).

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, faccia uso, ovvero ordini di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

Art. 52.

(Stato di necessità).

Non è punibile colui che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Tale disposizione non si applica a colui che abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

Art. 53.

(Eccesso colposo).

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 49 a 52, si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto sia punito dalla legge a titolo di colpa.

Art. 54.

(Delitto tentato).

Colui che compie atti idonei e non equivoci, diretti al fine di commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compia o l'evento non si verifichi.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge sia stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita sia l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un sesto alla metà.

Se il colpevole volontariamente desista dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, ove questi costituiscano di per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisca l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 55.

(Delitti politici).

Sono delitti politici quelli che offendono un interesse o un diritto politico dello Stato o del cittadino e sono determinati da un motivo politico o sociale. Sono altresì considerati delitti politici i delitti comuni determinati esclusivamente da un motivo politico o sociale.

Art. 56.

(Responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa).

Per i reati commessi a mezzo della stampa si osservano le seguenti disposizioni:

1° - qualora si tratti di stampa periodica, colui che riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, ferma la responsabilità dell'autore della pubblicazione;

2° - qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi manchi o non sia imputabile, l'editore, ovvero se questi manchi o non sia imputabile, lo stampatore.

CAPO II.

Delle circostanze del reato.

Art. 57.

(Distinzioni.)

Le circostanze del reato aggravano o diminuiscono o escludono la pena; e sono oggettive o soggettive.

Le circostanze oggettive concernono la natura, la specie, i mezzi, le modalità e ogni altra circostanza dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o qualità personali dell'offeso.

Le circostanze soggettive concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni o qualità personali del colpevole o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, la recidiva, l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

Art. 58.

(Aumenti di pena : limiti).

Quando concorra una circostanza aggravante, e non sia dalla legge determinato l'aumento della pena, questo è applicato aumentando da un terzo alla metà la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso, purchè non si eccedano :

1° - gli anni trenta, se si tratti della reclusione ;

2° - gli anni quattro, se si tratti dell'arresto ;

3° - e, rispettivamente, lire centocinquantomila o trentamila, se si tratti della multa o dell'ammenda: ovvero, rispettivamente, lire trecentomila e sessantamila, se il giudice si valga della facoltà indicata nel primo capoverso degli articoli 22 e 25.

In ogni altro caso, in cui debba essere applicato un aumento di pena, non possono essere superati i limiti massimi indicati nel presente articolo.

Art. 59.

(Diminuzioni di pena: limiti).

Quando concorra una circostanza attenuante, e non sia dalla legge determinata la diminuzione di pena, questa è applicata secondo le norme seguenti:

1° - alla pena di morte è sostituito l'ergastolo;

2° - alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a trenta anni;

3° - le pene detentive temporanee e le pene pecuniarie sono ridotte in misura non superiore alla metà.

In ogni altro caso, in cui la pena debba essere diminuita, non può oltrepassarsi il limite minimo stabilito per ciascuna specie di pena.

Art. 60.

(Concorso di circostanze aggravanti o attenuanti).

Quando la legge disponga che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrano più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. Qualora, per alcuna di tali circostanze, la legge stabilisca una pena indipendente e diversa dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma su la pena stabilita per la circostanza sudetta.

In nessun caso, per effetto degli aumenti, possono essere superati i limiti massimi indicati nell'articolo 58; nè, per le pene detentive, può essere superato il doppio della pena stabilita dalla legge per il reato.

In nessun caso, per effetto delle diminuzioni, può essere applicata una pena che oltrepassi i limiti minimi indicati nei numeri 2° e 3° dell'articolo 59.

Se per il delitto sia stabilita la pena di morte, a questa è sostituita, ove concorrano più circostanze attenuanti, la reclusione da venti a trenta anni.

Art. 61.

(Circostanza aggravante o attenuante complessa)

Qualora una circostanza aggravante comprenda in sè altre circostanze aggravanti, ovvero una circostanza attenuante comprenda in sè altre circostanze attenuanti, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o attenuante che importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importino lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Art. 62.

(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti).

Ove concorrano insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime siano dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Tali aumenti non possono, tuttavia, essere applicati nel massimo.

Se le circostanze attenuanti siano ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Tali diminuzioni non possono, tuttavia, essere applicate nel minimo.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritenga che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze, ma, in ogni caso, non può essere applicato nè il massimo nè il minimo della pena.

Le disposizioni precedenti non si applicano riguardo alle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena indipendente e diversa della pena ordinaria del reato, nè riguardo alle circostanze inerenti alla persona del colpevole. In tali casi, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 60, valutate prima, fra le circostanze inerenti alla persona del colpevole, le circostanze aggravanti.

(Circostanze aggravanti comuni)

Aggravano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° - motivi abietti, perversi o futili;

2° - abuso della qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio, o di ministro di un culto, ovvero abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a tale qualità;

3° - l'aver commesso il reato a danno di un pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro di un culto, ovvero a danno di un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, a causa o nell'atto dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

4° - abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero di relazioni di ufficio, o di prestazione d'opera, o di coabitazione, e ogni altra violazione dei doveri inerenti al proprio stato, ufficio o professione;

5° - l'aver commesso il fatto su cose custodite in uffici pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte alla pubblica fede, o destinate a scopo di pubblica utilità o di pubblica difesa o reverenza;

6° - l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà, violenza, minaccia o inganno verso le persone.

7° - l'aver approfittato di disastri, calamità o commozioni pubbliche o di privati infortuni, ovvero dell'errore o delle condizioni di malattia di mente, di infermità o di deficienza o, in genere, di inferiorità fisica o psichica dell'offeso o di altre persone, o l'aver, comunque, agito in circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

8° - l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, o in occasione di esso; ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto o la impunità di altro reato;

9° - rilevante gravità del danno, nei reati di danno, o del pericolo, nei reati di pericolo.

10° - l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso.

11° - l'essersi, durante il procedimento, sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, ovvero, fuori del caso preveduto

nell'ultima parte del n. 4° dell'articolo 89, l'aver commesso il reato durante il tempo in cui l'imputato si sia sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, spedito per un precedente reato.

Art. 64.

(Circostanze attenuanti comuni)

Attenuano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi, o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° - causa di onore o altri motivi di particolare valore morale o sociale;

2° - l'aver agito in stato di ira, determinata da un fatto ingiusto altrui, o l'aver commesso il reato in istato di intensa emozione, determinata da grave sventura;

3° - speciale tenuità del danno, nei reati di danno, o del pericolo, nei reati di pericolo;

4° - l'aver, prima del giudizio, restituito il tolto o riparato interamente il danno; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 54, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

5° - l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratti di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non sia delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquenti per tendenza;

6 - piena confessione del delitto e rivelazione dei suoi autori avanti la scoperta dell'uno o degli altri, ovvero avanti il primo interrogatorio del giudice, se siano determinate da sincero ravvedimento.

Art. 65.

(Circostanze non conosciute o erroneamente supposte).

Salvo che sia altrimenti disposto, le circostanze che aggravano o attenuano o escludono la pena sono valutate a carico o a favore del colpevole, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritenga per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. Nondimeno, nel caso di circostanze aggravanti erroneamente ritenute sussistenti, il giudice ha facoltà di aggiungere alla pena una misura di sicurezza, se questa non debba essere applicata per effetto di altra disposizione di legge.

Se l'agente ritenga per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui: se l'errore sia determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

CAPO III.

Del concorso di reati.

Art. 66.

(Condanna per più reati con unica sentenza o decreto).

Quando, con unica sentenza o decreto, si debba pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni sul concorso delle pene stabilite negli articoli seguenti.

Art. 67.

(Concorso di reati che importino l'ergastolo e di reati che importino pene detentive temporanee).

Al colpevole di due delitti, per ciascuno dei quali sia da infliggere l'ergastolo, si applica la pena di morte.

Nel caso di concorso di un delitto, che importi la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee, si applica la pena dell'ergastolo, ed è sempre aggiunto l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

Art. 68.

(Concorso di pene detentive temporanee o di pene pecuniarie della stessa specie).

Se più reati importino pene temporanee detentive della medesima specie, si applica una pena unica per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Art. 69.

(Concorso di pene detentive temporanee o di pene pecuniarie di specie diversa).

Se più reati importino pene temporanee detentive di specie diversa, si applica la specie di pena più grave, per un tempo pari alla durata complessiva delle varie pene.

Se, fra più reati, taluni importino la multa e altri l'ammenda, si applica la multa per l'ammontare complessivo delle varie pene.

Art. 70.

(Determinazione delle pene accessorie).

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati, per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Nel caso di concorso di pene accessorie della stessa specie, esse si applicano tutte per intero.

Art. 71.

(Limiti degli aumenti di pena nel concorso di reati).

Nell'applicare le pene risultanti dal concorso di reati a norma degli articoli precedenti, non possono essere superati i limiti seguenti:

1° - trenta anni, per la reclusione;

2° - cinque anni, per l'arresto;

3° - lire duecentomila per la multa e lire quarantamila per l'ammenda: ovvero lire quattrocentomila per la multa, e lire ottantamila per l'ammenda, se il giudice si valga della facoltà indicata nel primo capoverso degli art. 22 e 25.

Quando la pena pecuniaria debba essere convertita in pena detentiva, per insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

La durata massima delle pene accessorie non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° - otto anni, se si tratti della interdizione dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte;

2° - cinque anni, se si tratti della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 72.

*(Concorso di pene inflitte con sentenze
o decreti diversi).*

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna, si debba giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima.

Art. 73.

(Più violazioni di legge con unica azione).

Colui che, con unica azione, viola diverse disposizioni di legge, o commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito a norma degli articoli precedenti.

Art. 74.

(Reati complessi).

Le precedenti disposizioni non si applicano, quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per sé stessi reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati nell'articolo 71.

TITOLO QUARTO

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO.

CAPO I.

Della imputabilità.

Art. 75.

(Capacità d'intendere e di volere).

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile colui che ha la capacità d'intendere e di volere.

Art. 76.

(Stato volontario o preordinato d'incapacità d'intendere o di volere).

Le disposizione della prima parte del precedente articolo non si applica a colui che si sia messo, anche solo colposamente, in stato di incapacità d'intendere o di volere.

Se lo stato d'incapacità sia stato procurato al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 77.

(Costringimento fisico).

Non è imputabile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto da una violenza fisica, alla quale non poteva sottrarsi.

Art. 78.

(Malattia di mente).

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di malattia di mente da escluderne la capacità di intendere e di volere.

Art. 79.

(Grave infermità psichica).

Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per grave infermità psichica, in tale stato di mente da scemarne la imputabilità senza escluderla, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.

Art. 80.

(Stati emotivi o passionali).

Gli stati emotivi o passionali non escludono, nè diminuiscono la imputabilità a termini dei due articoli precedenti.

Art. 81.

*(Ubriachezza derivante da caso fortuito
o da forza maggiore).*

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere a cagione di completa ubriachezza, derivante da caso fortuito o da forza maggiore.

Se la ubriachezza non era completa, ma era tuttavia tale da scemare grandemente l'imputabilità, senza escluderla, la pena è diminuita.

Art. 82.

(Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata).

L'ubriachezza non derivante da caso fortuito o da forza maggiore non esclude, nè diminuisce la imputabilità.

Se l'ubriachezza sia preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 83.

*(Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
o inebrianti non alcooliche).*

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche quando il fatto sia stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti o inebrianti diverse dalle alcooliche.

Art. 84.

(Ubriachezza abituale).

Nel caso in cui il reato sia commesso in stato di ubriachezza, e questa sia abituale, la pena è aumentata.

Per gli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi sia dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato periodico e frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte del presente articolo si applica anche quando il reato sia commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti o inebrianti non alcoliche da chi sia dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 85.

(Cronica intossicazione da alcool o da altre sostanze inebrianti o da sostanze stupefacenti).

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebrianti ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 78 o 79.

Art. 86.

(Sordomutismo).

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere a cagione di sordomutismo.

Se la imputabilità era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Art. 87.

(Minore degli anni quattordici).

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 88.

(Minore degli anni diciotto autore di un delitto).

A colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto, il giudice applica la pena o una misura di sicurezza, secondo che lo ritenga o non imputabile.

Se il giudice applica la pena, si osservano le norme seguenti:

1° - alla pena di morte è sostituita la reclusione per trenta anni:

2° - all'ergastolo è sostituita la reclusione per venticinque anni:

3° - le altre pene sono diminuite da un sesto a un terzo.

Quando la pena detentiva inflitta sia inferiore a cinque anni, o si tratti di pena pecuniaria, in niun caso la condanna ha per effetto le pene accessorie. Se si tratti di pena più grave, la condanna ha soltanto per effetto la interdizione dai pubblici uffici, per una durata superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

CAPO II.

*Della recidiva, abitudine e professionalità nel reato
e della tendenza a delinquere.*

Art. 89.

(Recidiva : condizioni : aumento di pena).

Chiunque, dopo essere stato condannato per un reato, commette un altro reato, soggiace a un aumento della pena da infliggersi per il nuovo reato fino a un terzo.

La pena è aumentata a norma dell'articolo 58:

1° - se il nuovo reato sia della stessa indole;

2° - se il nuovo reato sia stato commesso non oltre cinque anni dalla precedente condanna;

3° - se il nuovo reato sia stato commesso durante dopo l'esecuzione della pena, ovvero da colui che volontariamente si sottrae all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena è sempre della metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, è sempre del terzo, e nei casi preveduti nei capoversi precedenti, è dalla metà a due terzi.

Art. 90.

(Aggravamento facoltativo della pena).

In caso di recidiva fra i delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni che non siano della stessa indole, il giudice ha facoltà di non applicare gli aggravamenti di pena stabiliti nell'articolo precedente.

Art. 91.

(Reati della stessa indole).

Per gli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli preveduti in uno stesso capo del codice e quelli che, pure essendo preveduti in diversi capi o titoli del codice, ovvero in leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 92.

(Delinquente abituale).

È dichiarato delinquente abituale colui che, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura complessivamente superiore a tre anni, per tre delitti della stessa indole, commessi entro un periodo di tempo inferiore a dieci anni, e non contestualmente, riporti altra condanna per un delitto, che sia egualmente della stessa indole.

Nel termine di dieci anni indicato nella precedente disposizione non si computa il tempo in cui il condannato abbia scontato pene detentive, o sia stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 93

(Abitualità ritenuta dal giudice).

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro colui che, dopo essere stato condannato per due delitti, riporti altra condanna anche per delitto, se il giudice, tenuto conto della natura dei reati, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 127, ritenga che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 94.

(Delinquente abituale che commette un nuovo delitto).

Se taluno, dopo essere stato dichiarato delinquente abituale, commette un nuovo delitto, non colposo, e non sia dal giudice ritenuto delinquente per tendenza, la pena da infliggere per il nuovo delitto è raddoppiata, esclusi gli aggravamenti di pena stabiliti nell'articolo 89.

Art. 95

(Contravventore abituale).

Colui che, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporti condanna per altra contravvenzione non colposa, che sia ugualmente della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 127, ritenga che il colpevole sia dedito al reato.

Se il contravventore abituale commetta un'altra contravvenzione, la pena da infliggere è raddoppiata, esclusi gli aggravamenti di pena stabiliti nell'articolo 89.

Art. 96.

(Delinquente o contravventore professionale).

Chiunque, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporti condanna per altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, ovvero alla condotta e al genere di vita del colpevole o alle altre circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 131, debba ritenere che viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Se il delinquente o contravventore professionale commetta altro delitto o contravvenzione, che costituisca nuova manifestazione di professionalità nel reato, ed egli non sia dal giudice dichiarato delinquente per tendenza, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata dal doppio al triplo. In ogni altro caso, si applica l'aumento di pena stabilito per l'abitualità, anche se il colpevole non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale.

Art. 97.

(Estinzione delle pene precedentemente inflitte).

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Art. 98.

(Condanna per i varî reati con unica sentenza).

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche nel caso in cui, per i varî reati, non sia pronunciata condanna con sentenze distinte.

Art. 99.

(Delinquente per tendenza).

Chiunque, ancorchè non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto che, di per sè, o unitamente ad alcuna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 127, riveli nel colpevole una istintiva tendenza a delinquere, è dichiarato, con la sentenza di condanna, delinquente per tendenza.

Se la pena da infliggere per il delitto commesso sia la reclusione superiore ai dieci anni, è sostituito l'ergastolo. Le altre pene sono triplicate, esclusi gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva o per l'abitualità o la professionalità nel reato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i delitti colposi

Art. 100.

(Delinquente per tendenza che commette altro delitto).

Qualora il delinquente per tendenza commetta un altro delitto, che costituisca nuova manifestazione di istintiva tendenza a delinquere, la pena da infliggere per il nuovo delitto è sostituita o aumentata secondo le disposizioni dell'articolo precedente, e in niun caso può essere inferiore al massimo della pena stabilita dalla legge.

Non si fa luogo, tuttavia, all'applicazione della pena di morte a norma della prima parte dell'articolo 67, quando la pena dell'ergastolo sia inflitta soltanto per effetto della sostituzione stabilita nel precedente articolo.

In ogni altro caso, si applicano gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva o per l'abitualità o la professionalità nel reato.

Art. 101.

(Misure di sicurezza ordinate dal giudice dell'esecuzione).

Quando la recidiva, l'abitualità o la professionalità, nel reato sia accertata o dichiarata dal giudice dell'esecuzione, rimane ferma la pena inflitta nella sentenza di condanna, e sono applicate soltanto le disposizioni concernenti le misure di sicurezza.

CAPO III.

Del concorso di persone nel reato.

Art. 102.

(Pena per coloro che concorrono nel reato).

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 103.

(Circostanze aggravanti).

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1° - per coloro che siano concorsi nel reato previo concerto;

2° - se il numero dei concorrenti sia di cinque o più, salvo che la legge disponga diversamente;

3° - per coloro, fra i concorrenti, che siano stati dichiarati delinquenti abituali, o professionali o per tendenza;

4° - per coloro che, anche fuori dei casi preveduti nei due numeri seguenti, abbiano promossa o organizzata la cooperazione nel reato, ovvero diretta l'attività dei concorrenti;

5° - per coloro che, nell'esercizio della loro autorità direzione o vigilanza, abbiano determinato o eccitato persone ad esse soggette a concorrere nel reato;

6° - per coloro che abbiano in qualsiasi modo determinato a concorrere nel reato un minore degli anni diciotto, o persona che si trovi in istato di malattia di mente ovvero d'infermità, deficienza o inferiorità psichica.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nel presente articolo si applicano anche se, nei casi indicati nei numeri 1° a 4°, taluno dei partecipi al fatto non sia imputabile o non sia punibile, ovvero se, nei casi indicati nei numeri 5° e 6°, non sia imputabile o punibile la persona che sia stata in qualsiasi modo determinata o eccitata a partecipare al fatto.

Art. 104.

(Circostanze attenuanti).

La pena può essere diminuita per coloro che siano stati determinati a concorrere nel reato nei casi indicati nei numeri 5 e 6 dell'articolo precedente.

Art. 105.

(Cooperazione avente minima importanza).

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 103.

Art. 106.

(Cooperazione nel delitto colposo).

Nel delitto colposo, quando l'evento sia stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di esse soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

È applicabile la diminuzione di pena stabilita nella prima parte dell'articolo precedente.

Art. 107.

(Accordo per commettere un reato. Istigazione).

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione sia accolta, ma il reato non sia commesso.

Qualora la istigazione non sia accolta, e si tratti d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 108.

*(Reato diverso da quello voluto da taluno
dei concorrenti).*

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza, sia pure soltanto mediata, della sua azione o missione.

Se il reato commesso sia più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a coloro che vollero il reato meno grave.

Se il reato commesso sia meno grave, può essere applicata, oltre la pena per il reato commesso, anche una misura di sicurezza a coloro che vollero il reato più grave.

Art. 109.

(Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti).

Le circostanze oggettive che aggravano o diminuiscono la pena, anche se non conosciute da tutti coloro che concorrono nel reato, sono valutate a carico o a favore di essi.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, per le quali sia aggravata la pena per taluno dei concorrenti, stanno a carico degli altri concorrenti, ancorché non conosciute, quando abbiano servito ad agevolare l'esecuzione del reato.

Ogni altra circostanza che aggravi o diminuisca la pena è valutata soltanto riguardo alla persona cui si riferisce.

Art. 110

*(Mutamento del titolo del reato per taluno
dei concorrenti).*

Se, per condizioni o qualità personali del colpevole, o per rapporti fra il colpevole e l'offeso, muti il titolo del reato per taluno dei concorrenti, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo sia più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, qualità o rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 114.

(Valutazione delle circostanze di esclusione della pena).

Le circostanze soggettive, che escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive, che escludono la pena, hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

CAPO IV.

Della persona offesa dal reato.

Art. 112.

(Consenso dell'offeso).

Oltre i casi, nei quali il dissenso della persona offesa è richiesto espressamente dalla legge penale, come elemento costitutivo di un determinato reato, la punibilità è esclusa dal consenso validamente manifestato dalla persona stessa, quando sia lesa o posto in pericolo un diritto, del quale essa può legittimamente disporre.

Art. 113.

(Errore sulla persona dell'offeso).

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti fra offeso e colpevole.

Tale disposizione non si applica, se si tratti di circostanze aggravanti che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa.

Art. 114.

*(Offesa di persona diversa da quella contro cui
l'azione era diretta).*

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, sia offesa, oltre la persona contro cui l'azione era diretta, anche una persona diversa, il colpevole risponde dell'evento voluto, a titolo di delitto doloso consumato o tentato, e gli è posto a carico l'evento non voluto, come conseguenza della sua azione o omissione.

Nondimeno, per l'evento non voluto, gli si applica soltanto la metà della pena, che gli si sarebbe dovuta infliggere se l'evento fosse stato voluto. Se la pena che si sarebbe dovuta infliggere sia la pena di morte o l'ergastolo, si applica la reclusione per trent'anni.

Art. 115.

(Diritto di querela).

Ogni persona offesa da un reato, per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta, ha diritto di querela.

Per i minori di anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inhabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore, ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione, espressa o tacita, di volontà del minore o dell'inabilitato.

Art. 116.

(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale).

Se la persona offesa sia minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non vi sia chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Art. 117.

(Querela di uno fra più offesi).

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela sia proposta da una soltanto di esse.

Art. 118

(Estensione della querela).

La querela si estende di diritto a tutti i colpevoli del reato.

Art. 119.

(Termine per proporre la querela. Rinuncia).

Salvo che la legge disponga diversamente, la persona che ha facoltà di esercitare il diritto di querela non può più esercitarlo decorsi tre mesi dal giorno, in cui ebbe notizia del fatto che costituisce il reato, ma, in ogni caso, non oltre un anno dal giorno in cui il reato fu commesso.

Il diritto di querela non può essere esercitato da colui, al quale ne spetta l'esercizio, se egli vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato.

La rinuncia è tacita, allorchè colui, che ha facoltà di proporre querela, abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti i colpevoli del reato.

Art. 120.

(Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante).

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 121.

(Estinzione del diritto di querela).

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela sia stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 122.

(Richiesta di procedimento per reati commessi a danno della pubblica amministrazione).

Nei reati per i quali non si può procedere se non a querela di parte, qualora il fatto sia commesso a danno di un'amministrazione dello Stato, alla querela è sostituita la richiesta dell'amministrazione interessata.

Art. 123.

(Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della famiglia Reale).

Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro secondo del presente Codice, qualora la persona offesa da un delitto perseguibile a querela di parte sia il Re, o il Reggente, o la Regina o il Principe Ereditario o altra persona della Famiglia Reale, si procede dietro richiesta del Ministro della Giustizia.

Art. 124.

(Termine per la richiesta di procedimento).

Nei reati per i quali non si possa procedere senza una richiesta dell'Autorità o della persona offesa, la richiesta non può farsi quando siano decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità, o la persona offesa, abbia avuto notizia del fatto che costituisce il reato, ma, in ogni caso, non oltre un anno dal giorno in cui il reato fu commesso.

Quando si tratti di reato commesso all'estero e il colpevole sia ivi giudicato, il termine decorre dalla data della comunicazione della sentenza straniera al Governo italiano.

Art. 125.

(Irrevocabilità della richiesta).

La richiesta dell'Autorità o della persona offesa dal reato è irrevocabile.

TITOLO QUINTO.

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PENE.

CAPO I.

Della modificazione e applicazione della pena.

Art. 126.

(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena : limiti).

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente. Egli non può usare del suo potere discrezionale per uno scopo diverso da quello per cui gli è dalla legge conferito; e deve indicare i motivi che giustificano l'uso da lui fatto di tale potere.

La legge determina i casi nei quali è consentito al giudice di scegliere fra due o più pene alternativamente da essa comminate, o di aggiungere una ad altra pena, o di aumentare o diminuire la pena, o di astenersi dal giudizio o dalla condanna, o di sospendere l'esecuzione della pena.

Art. 127.

(Gravità del reato : valutazione agli effetti della pena).

Nell'esercizio delle facoltà indicate nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato.

La gravità del reato si determina secondo la gravità del danno sociale e del pericolo sociale da esso cagionato, desunta :

1° - dalla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione ;

2° - dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ;

3° - dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto altresì della malvagità e della pericolosità del colpevole, desunte, oltre che dalla gravità del reato :

1° - dai motivi a delinquere ;

2° - dal carattere, dal temperamento e, in genere, dalla personalità del reo ;

3° - dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del colpevole antecedente al reato ;

4° - dalla condotta contemporanea o susseguente al reato ;

5° - dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Art. 123.

(Computo delle pene).

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.

Art. 129.

(Ragguaglio fra pene diverse).

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si debba eseguire un ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie, un giorno di reclusione o di arresto si computa per lire trenta di pena pecuniaria, e non si tien conto delle frazioni di lire trenta.

Nel caso di conversione di una pena pecuniaria in pena detentiva, può essere oltrepassato il limite minimo stabilito dalla legge per la pena detentiva.

Art. 130.

(Carcerazione preventiva).

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile può essere detratta dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva.

Se la pena inflitta sia la multa o l'ammenda la detrazione della carcerazione preventiva è obbligatoria.

Per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza condannati alla reclusione la carcerazione preventiva non si detrae dalla durata di tale pena.

Quando si faccia luogo alla detrazione, due giorni di carcerazione preventiva si computano per un giorno di pena detentiva. La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione o arresto.

Art. 131.

(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero).

Quando per un reato commesso all'estero il giudizio sia rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi sia stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 132.

(Computo delle pene accessorie).

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misure di sicurezza detentive, nè del tempo in cui egli si sottragga volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art. 133.

(Provvisoria esecuzione di pene accessorie)

La interdizione dai pubblici uffici, o da taluno di essi, la interdizione ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e la sospensione dall'esercizio della patria potestà o della potestà maritale possono essere provvisoriamente applicate, per disposizione del giudice, prima che la sentenza di condanna divenga irrevocabile.

In tal caso, nella durata delle dette incapacità, derivanti dalla condanna divenuta irrevocabile, è computato il tempo della esecuzione preventiva.

CAPO II.

Della esecuzione delle pene.

Art. 134.

(Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali).

La esecuzione delle pene detentive per delitti ha luogo in stabilimenti speciali per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

1° - delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

2° - condannati a pena diminuita per grave infermità psichica, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebrianti o da sostanze stupefacenti; ubbriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o inebrianti diverse dalle alcooliche.

Negli stabilimenti indicati al numero 2°, i condannati sono sottoposti, ove occorra, anche a regime di cura.

Se concorrano in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba aver luogo l'esecuzione. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

La pena dell'arresto è eseguita, rispetto alle suindicate categorie di condannati e ai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena sudetta.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Art. 135.

(Esecuzione delle pene detentive inflitte a condannati minorenni).

I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni distinte di tali ultimi stabilimenti. Quando abbiano compiuti gli anni diciotto e la pena da scontare sia superiore a due anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.

Quando scontino la pena in stabilimenti ordinari o in sezioni di essi, è loro impartita durante le ore non destinate al lavoro una istruzione diretta in prevalenza alla riduzione morale.

Possono essere ammessi ai lavori all'aperto anche prima del termine stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 24.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Art. 136.

(Pene detentive inflitte a sordomuti).

I sordomuti scontano le pene detentive in sezioni distinte degli stabilimenti indicati nei due articoli precedenti.

Art. 137.

(Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari).

In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e della indole del reato.

Art. 138.

(Vigilanza sulla esecuzione delle pene).

La esecuzione della pena detentiva è vigilata dal giudice, il quale delibera circa le modalità dell'isolamento diurno, l'ammissione al lavoro all'aperto, l'assegnazione dei condannati a stabilimenti di pena secondo le norme degli articoli precedenti.

Egli, inoltre, esercita il controllo sull'applicazione delle pene disciplinari ai condannati, e dà parere sull'ammissione a liberazione condizionale.

Art. 139.

(Lavoro e remunerazione dei condannati).

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati obbligati al lavoro è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

- 1° - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
- 2° - le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
- 3° - le somme dovute a titolo di pene pecuniarie e di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un quarto della remunerazione, a titolo di peculio per risparmio.

Art. 140.

(Sospensione obbligatoria della esecuzione della condanna).

La esecuzione di una sentenza di condanna è sospesa:

- 1° - se debba essere eseguita contro donna incinta o che abbia partorito da meno di un mese;
- 2° - se sia presentata domanda di grazia, e si tratti di condanna alla pena di morte.

Art. 141.

(Sospensione facoltativa della esecuzione della condanna).

L'esecuzione di una sentenza di condanna può essere sospesa:

1° - se sia presentata domanda di grazia, e la sospensione non debba esser disposta a norma dell'articolo precedente;

2° - se una pena restrittiva della libertà debba essere eseguita contro persona che risulti in condizioni di grave infermità fisica;

Nel caso indicato nel numero 1° del presente articolo la esecuzione della pena non può essere sospesa per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia sia successivamente rinnovata.

Art. 142.

(Malattia di mente o infermità psichica sopravvenuta al condannato).

Se prima della esecuzione di una pena restrittiva della libertà, o durante l'esecuzione, sopravvenga al condannato una malattia di mente tale da impedire l'esecuzione medesima, il giudice ordina che questa sia sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario.

Nel caso di grave infermità psichica sopravvenuta, il giudice può disporre che l'esecuzione della pena sia sospesa e che il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia.

La disposizione della prima parte del presente articolo si applica anche nel caso di malattia di mente sopravvenuta alla condanna alla pena di morte.

Art. 143.

(Consiglio di patronato e Cassa delle ammende).

Presso ciascun Tribunale è costituito un Consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:

1° - provvedere alla sorveglianza di coloro che sono in stato di libertà vigilata;

2° - prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorra, nel trovare stabile lavoro;

3° - prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

Alle spese necessarie per l'opera di assistenza e di vigilanza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende, costituita con personalità giuridica presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO SESTO

DELL'ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA.

CAPO I.

Della estinzione del reato.

Art. 144.

(Morte del reo prima della condanna).

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Art. 145.

(Amnistia).

L'amnistia estingue il reato, e, se vi sia stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel caso di concorso di reati, l'amnistia si applica singolarmente ai reati per i quali è concessuta.

La estinzione del reato per effetto di amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Art. 146.

(Remissione della querela).

Nei delitti per i quali non si può procedere che in seguito alla querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è espressa o tacita. È tacita, quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la querela proposta.

La remissione non può intervenire se non prima della condanna, salvo i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia all'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.

Art. 147.

(Esercizio del diritto di remissione. Incapaci).

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal rappresentante.

I minori che abbiano compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione anche quando la querela sia stata proposta dal rappresentante; ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione del rappresentante.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto se questi manifesti volontà contraria.

Le disposizioni dei precedenti capoversi si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunga gli anni quattordici, dopo che sia stata proposta la querela.

Art. 148.

(Più querelanti : remissione di un solo).

Se la querela sia stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non intervenga la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato alcuna soltanto abbia proposto querela, la remissione, che questa abbia fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

Art. 149.

(Accettazione della remissione).

La remissione non produce effetto, se il querelato l'abbia espressamente o tacitamente ricsusata. La ricsusa è tacita, quando il querelato abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra più colpevoli di un reato si estende a tutti, ma non produce effetto per coloro che l'abbiano ricsusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 147.

Se il querelato sia minore degli anni quattordici o infermo di mente, e non vi sia chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi la eserciti si trovi con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

Art. 150.

(Estinzione del diritto di remissione).

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

Art. 151.

(Prescrizione. Tempo a prescrivere).

La prescrizione estingue il reato, purchè il tempo a prescrivere sia decorso prima degli atti preliminari al giudizio o del decreto di condanna.

Il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena restrittiva della libertà stabilita dalla legge per il reato, aumentato della metà; ma non può, in ogni caso, superare gli anni trenta.

Il tempo a prescrivere per i reati punibili con pena pecuniaria si determina avendo riguardo al massimo della pena medesima, aumentato della metà e convertito in pena detentiva: osservato, anche in tal caso, il limite indicato nel capoverso precedente.

Per determinare la pena stabilita dalla legge per il reato, si tiene conto, secondo i casi, anche dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

I reati, per i quali la legge stabilisce congiuntamente più specie di pene, si prescrivono col decorso di un tempo pari alla durata complessiva della pena: osservata, per le pene pecuniarie, la disposizione del secondo capoverso.

Art. 152.

(Reati che non si estinguono per prescrizione).

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo, non si estinguono per prescrizione.

Art. 153.

(Decorrenza del termine della prescrizione).

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione, per il reato tentato, dal giorno in cui sia cessata l'attività del colpevole, per il reato permanente, dal giorno in cui sia cessata la permanenza.

Nei reati, per i quali non si possa procedere che in seguito a querela o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui sia proposta la querela o sia fatta la richiesta. In ogni altro caso in cui la legge faccia dipendere l'esistenza del reato o la sua punibilità dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre parimenti dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Art. 154.

(Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione).

Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale sia imposta da una particolare disposizione di legge.

Art. 155.

(Più reati pei quali si proceda congiuntamente. Corso della prescrizione).

Quando, per più reati, si proceda congiuntamente, il corso della prescrizione pei reati meno gravi rimane sospeso, finchè non sia chiusa l'istruzione per il reato più grave, ovvero sia disposta la separazione dei procedimenti.

Art. 156.

(Cessazione della causa di sospensione).

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui sia cessata la causa di sospensione.

Art. 157.

(Interruzione del corso della prescrizione).

Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto del procedimento.

La prescrizione interrotta comincia a decorrere nuovamente dal giorno della interruzione. Se più siano gli atti del procedimento, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma il tempo a prescrivere in nessun caso può superare il doppio del termine stabilito dalla legge per la prescrizione del reato, da computarsi, quanto alla decorrenza, a norma dell'articolo 151.

Art. 158.

(Effetto della sospensione e della interruzione).

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

Art. 159.

(Oblazione nelle contravvenzioni previste dal codice penale).

Nelle contravvenzioni per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell'ammenda, non superiore a lire mille, il contravventore è ammesso a pagare, prima della pronuncia del decreto penale, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 160.

(Oblazione nelle contravvenzioni previste da leggi speciali).

Nelle contravvenzioni per le quali le leggi speciali stabiliscano la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare alla pubblica amministrazione, prima del procedimento penale, una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa.

Il pagamento deve essere eseguito entro il termine di un mese dalla notificazione, fatta al contravventore dalla pubblica amministrazione, del processo verbale di accertamento della contravvenzione.

Il processo verbale deve essere notificato entro il mese dalla data di esso.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 161.

(Sospensione condizionale della pena).

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a un anno, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà e convertita a norma di legge, limiterebbe la libertà per la durata suddetta, il giudice, purché l'imputato non sia contumace o volontariamente assente, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, se la condanna sia per delitto, e di due anni, se la condanna sia per contravvenzione.

Se il reato sia stato commesso da un minore, la sospensione può essere ordinata, quando si debba infliggere una pena restrittiva della libertà personale non superiore a diciotto mesi, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà per un tempo nel complesso non superiore a diciotto mesi.

Art. 162.

*(Limiti entro i quali è ammessa
la sospensione condizionale della pena).*

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 127, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a colui che abbia riportata precedente condanna per delitto, anche se sia intervenuta riabilitazione, nè ai delinquenti o contravventori abituali o professionali e ai delinquenti per tendenza.

La sospensione condizionale della pena non è consentita allorchè alla pena inflitta debba essere aggiunta una misura di sicurezza, tranne che si tratti di condannato a pena diminuita per infermità psichica o per sordomutismo o per età minore degli anni diciotto. In tali casi, la misura di sicurezza è immediatamente eseguita.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Il giudice deve, nella sentenza, specificare i motivi del provvedimento di sospensione.

Art. 163.

(Obblighi del condannato).

La sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento, entro un termine prefisso nella sentenza, dell'obbligo del risarcimento del danno in essa liquidato, ovvero al pagamento di una somma da imputare nella liquidazione definitiva del danno, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di risarcirlo.

Possono, inoltre, essere imposti al condannato taluno degli obblighi speciali indicati nell'articolo 229.

Art. 164.

(Estinzione del reato o revoca della sospensione).

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commetta altro delitto e adempia gli obblighi impostigli, il reato è estinto, e non si fa luogo alla esecuzione della condanna, nè al pagamento delle spese processuali.

In caso diverso, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, e la pena deve essere eseguita.

La sospensione è altresì revocata di diritto, se il condannato, durante o dopo i termini suddetti, riporti altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Qualora egli riporti condanna per una contravvenzione, anche se precedentemente commessa, il giudice, tenuto conto della indole e della gravità di essa, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

Art. 165.

(Effetti della sospensione riguardo alle pene accessorie).

La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè agli effetti civili della medesima.

Le pene accessorie cessano quando, in conformità dello articolo precedente, non abbia luogo l'esecuzione della condanna.

Art. 166.

*(Perdono giudiziale
per i minori degli anni diciotto).*

Se per il reato commesso dal minore la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore a sei mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 127.

Qualora si proceda a giudizio, il giudice può nella sentenza o nel decreto, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le precedenti disposizioni non si applicano nei casi preveduti nel primo capoverso dell'articolo 162.

Art. 167.

(Estinzione di un reato che sia presupposto o circostanza aggravante di altro reato).

Quando un reato sia presupposto di altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

Nei casi preveduti nell'articolo 74, la causa estintiva di un reato, che sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

CAPO II.

Della estinzione della pena.

Art. 168.

(Morte del reo dopo la condanna)

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Art. 169.

(Indulto e grazia).

L'indulto o la grazia condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in altra specie di pena stabilita dalla legge; ma non estingue le pene accessorie, nè ogni altro effetto penale della condanna.

Nel caso di concorso di reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 145.

Art. 170.

(Non menzione della condanna nel certificato del casellario)

Se, con una prima condanna, sia inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva per durata non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 127, può ordinare, nella sentenza, che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragion di elettorato politico o amministrativo.

Se il condannato, successivamente, commetta un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente si considera come non pronunciato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano allorchè alla condanna conseguano pene accessorie.

Art. 171.

(Liberazione condizionale).

Il condannato alla reclusione per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontata metà della pena, o almeno tre quarti della pena se sia recidivo, e abbia dato prove costanti di buona condotta, può essere ammesso a liberazione condizionale, se il rimanente della pena non superi i cinque anni.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

La liberazione condizionale non è consentita, se alla pena sia stata aggiunta una misura di sicurezza detentiva, e questa non sia stata eseguita prima della pena.

Art. 172.

*(Revoca della liberazione condizionale
o estinzione della pena).*

La liberazione condizionale è revocata, se il condannato commetta un altro delitto, o non adempia gli obblighi impostigli, o si sottragga all'esecuzione della misura di sicurezza ordinata dal giudice. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena, e il condannato non può essere riammesso a liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia revocata, la pena rimane estinta.

Art. 173.

(Riabilitazione).

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, che abbiano carattere perpetuo, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 174.

(Riacquisto della cittadinanza).

La riabilitazione restituisce il condannato nella capacità di riacquistare la cittadinanza perduta per effetto di condanna penale; ma la cittadinanza non è riacquistata se non per decreto reale.

Art. 175.

(Casi nei quali la riabilitazione non è consentita).

La riabilitazione non può essere conceduta:

1° - se il condannato abbia commesso, nei dieci anni anteriori alla condanna, o successivamente, altro delitto doloso o altro delitto colposo, quando per questo la condanna abbia avuto come effetto una pena accessoria;

2° - se non siano decorsi dieci anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta. In caso di sottoposizione del condannato a misure di sicurezza, il termine decorre dal giorno in cui tale provvedimento sia stato revocato;

3° - se il condannato si sia sottratto all'esecuzione delle pene accessorie, o abbia trasgredito agli obblighi inerenti a una misura di sicurezza, ovvero non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle;

4° - se il condannato non abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Art. 176.

(Revoca della sentenza di riabilitazione).

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto, se la persona riabilitata commette entro dieci anni un delitto doloso, ovvero un delitto colposo, quando, per questo, la condanna abbia avuto come effetto una pena accessoria.

La sentenza di riabilitazione è altresì revocata di diritto, se la persona riabilitata, durante il termine suddetto, riporti condanna per uno dei delitti indicati nella prima parte del presente articolo, commesso prima della sentenza di riabilitazione.

Art. 177.

(Riabilitazione agli effetti del casellario giudiziario).

Fuori dei casi preveduti nell'articolo 173, il giudice, per ogni altra condanna, può ordinare che di essa non sia fatta più menzione nel certificato del casellario giudiziario, spedito a richiesta di privati, non per ragione di elettorato politico o amministrativo.

Si osservano, anche in tal caso, le disposizioni degli articoli 175 e 176. Per la non menzione della condanna per contravvenzione, i termini indicati negli articoli sudetti sono ridotti della metà.

Art. 178.

(Divieto di nuova riabilitazione).

La riabilitazione non può essere concessa più di una volta.

Art. 179.

(Riabilitazione nel caso di condanna all'estero).

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna riconosciute a norma dell'articolo 11.

Art. 180.

*(Estinzione delle incapacità giuridiche
derivanti da sentenza penale di proscioglimento)*

Le incapacità giuridiche derivanti per legge da sentenze penali di proscioglimento cessano col decorso di dieci anni dalla data della sentenza, salvo che la legge stabilisca diversamente.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

Art. 181.

(Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena).

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce

Art. 182.

(Concorso di cause estintive).

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente.

Quando intervengano in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti, che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengano contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Art. 183.

(Estinzione della pena dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati).

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, non debba essere scontata, o debba cessare l'esecuzione della pena dell'ergastolo, la pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato abbia già subito interamente l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 67, la pena per il reato concorrente è ridotta di un terzo.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non debba essere in tutto scontata la pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno stabilito nel capoverso dell'articolo 67. Se la pena detentiva non debba essere in parte scontata, il periodo dell'isolamento diurno stabilito in detto articolo può essere ridotto fino a sei mesi.

TITOLO VII.

DELLE SANZIONI CIVILI E DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.

CAPO I.

Delle sanzioni civili.

Art. 184.

(Restituzioni e risarcimento del danno).

Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.

Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Art. 185.

(Pubblicazione della sentenza penale di condanna).

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione a sue spese, della sentenza di condanna, quando la pubblicazione, costituisca un mezzo per risarcire il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Art. 186.

(Obbligazione indivisibile e obbligazione solidale).

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna è indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Art. 187.

(Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso).

Il condannato a pena detentiva è obbligato personalmente a rimborsare l'erario dello Stato delle spese per il suo mantenimento, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

Art. 188.

(Ipoteca legale; sequestro).

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia delle spese del procedimento, di quelle relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena e di ogni altra somma dovuta all'erario non a titolo di pena. Tale ipoteca garantisce altresì le somme dovute per la cura della parte lesa e ogni altra somma dovuta a titolo di risarcimento di danni, le spese e gli onorari della difesa del condannato.

La ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, ancorchè non divenuta irrevocabile.

Se vi sia fondata ragione di temere che manchino, o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato preferisca versare cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Art. 189.

(Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile).

Le disposizioni contenute nel precedente articolo si applicano anche contro la persona civilmente responsabile, quando per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e quando, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 190.

(Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro).

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati, a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:

1° - le spese per la cura della parte lesa, comprese quelle degli alimenti somministrati da un pubblico istituto sanitario, durante l'infermità;

2° - le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali alla parte lesa, purchè siano richieste entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile, ovvero, entro tale termine, ne sia domandata la liquidazione;

3° - le spese e gli onorari per la difesa;

4° - le spese del procedimento;

5° - le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non abbia ancora avuto luogo, interamente o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle dette spese.

Art. 191.

(Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato).

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto allo Stato e alla parte danneggiata, per i crediti indicati nell'articolo 188.

Art. 192.

(Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato).

Gli atti a titolo oneroso, compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode dello Stato e della parte danneggiata, rispetto ai crediti indicati nell'articolo 188.

Nondimeno, l'altro contraente può provare che, al momento dell'atto, ignorava di contrattare con persona che avesse commesso un reato.

Art. 193

*(Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal
colpevole prima del reato).*

Gli atti sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti dello Stato o della parte danneggiata indicati nell'articolo 188, se si provi che furono compiuti in frode.

Per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria anche la prova della mala fede dell'altro contraente.

Art. 194.

*(Obbligazione civile per le ammende inflitte
a persona dipendente).*

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita della autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratti di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e per la quale essa non debba rispondere penalmente.

Qualora anche la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni contenute nei capoversi secondo e terzo dell'articolo 25.

Art. 195.

*(Obbligazione civile delle persone giuridiche per
il pagamento delle ammende).*

Ogni ente fornito di personalità giuridica, esclusi gli enti pubblici, è obbligato al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare delle ammende inflitte, se si tratti di contravvenzioni commesse da chi abbia la rappresentanza o amministrazione dell'ente, ovvero sia con questo in rapporto di dipendenza, e le contravvenzioni costituiscano una violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole.

Sono applicabili anche in tal caso le norme indicate nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 196.

*(Effetti dell'estinzione del reato o della pena
sull'azione civile).*

L'estinzione del reato o della pena non pregiudica il diritto al risarcimento del danno e alle restituzioni; e, se vi sia stata condanna, divenuta irrevocabile, non ne fa cessare gli effetti civili.

CAPO II.

Delle misure amministrative di sicurezza.

Sezione I.

Disposizioni generali e comuni.

Art. 197.

(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge).

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente previste dalla legge, e fuori dei casi dalla legge stessa stabiliti.

Art. 198.

(Legge applicabile riguardo alle misure di sicurezza).

Per le misure di sicurezza si ha riguardo alla legge in vigore al tempo della loro esecuzione.

Art. 199.

(Misure di sicurezza per i fatti commessi all'estero)

Quando, per un fatto commesso all'estero, si proceda o si rinnovi il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

In ogni altro caso, se il procedimento sia seguito all'estero, e la persona prosciolta o condannata si trovi nel territorio dello Stato, il giudice, sulla istanza del pubblico ministero, può procedere ad accertamento della pericolosità sociale della persona sudetta, e ordinare, secondo la legge italiana, una misura di sicurezza.

Tale disposizione si applica anche agli stranieri.

Art. 200.

(Applicabilità delle misure di sicurezza : condizioni).

Le misure di sicurezza non possono essere applicate se non alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, o per il quale la legge penale stabilisca, comunque, una misura di sicurezza.

Art. 201.

(Pericolosità sociale).

Le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento della pericolosità di colui che ha commesso il fatto, salvo i casi nei quali tale pericolosità sia dalla legge presunta.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso il fatto, quando sia da temere che possa commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La pericolosità sociale si desume dall'indole e gravità del fatto commesso, dalle condizioni psichiche e fisiche dell'agente e, in genere, dalle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 127.

Art. 202.

(Provvedimento del giudice).

Le misure di sicurezza sono in ogni caso ordinate dal giudice.

Quando non siano ordinate nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento, possono essere ordinate con provvedimento successivo.

Nei casi determinati dalla legge, il giudice può applicare una misura di sicurezza anche prima della sentenza di condanna o di proscioglimento.

Il giudice ha altresì facoltà di sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva, avuto riguardo agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione della pena.

Art. 203.

(Persona giudicata per più fatti).

Quando una persona abbia commesso, anche in tempi diversi, più fatti che possano o debbano dare luogo all'applicazione di misure di sicurezza, il giudice procede ad unico accertamento di pericolosità, applicando la misura di sicurezza che egli ritenga più adeguata, salva, in ogni caso, la facoltà di sostituire l'una all'altra misura di sicurezza, durante la esecuzione.

Se un fatto, pel quale si possa o si debba applicare una misura di sicurezza, sia commesso o venga accertato dopo che sia già stata ordinata una misura di sicurezza, il giudice stabilisce se si debba tenere ferma la misura di sicurezza già ordinata, o se si debba applicare altra misura di sicurezza più adeguata, salva, anche in tal caso, la facoltà di sostituzione, indicata nella disposizione precedente.

Art. 204.

*(Durata indeterminata delle misure di sicurezza
Riesame della pericolosità).*

Le misure di sicurezza sono applicate a tempo indeterminato, in relazione alla durata della pericolosità delle persone ad esse sottoposte.

Nell'ordinare la misura di sicurezza, o successivamente, il giudice stabilisce un termine non inferiore alla durata minima di essa, decorso il quale egli procede a un riesame dello stato di pericolosità.

Qualora lo stato di pericolosità perduri, è dal giudice fissato un nuovo termine per un esame ulteriore.

Nondimeno, salva la osservanza del limite minimo determinato dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice, quando abbia ragione di ritenere che la pericolosità sia cessata, può in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.

Art. 205.

(Revoca della misura di sicurezza.)

La misura di sicurezza è revocata, se dagli accertamenti eseguiti dal giudice a norma dell'articolo precedente, risulti che la persona che vi è sottoposta non è più socialmente pericolosa.

Tuttavia, la misura di sicurezza è nuovamente ordinata, quando accertamenti posteriori alla revoca facciano ritenere che la pericolosità non sia cessata.

Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo precedente, salvo per quanto riguarda la durata minima della misura di sicurezza.

Art. 206.

*(Durata minima della misura di sicurezza sostituita
ad altra più grave).*

Nel caso di sostituzione di una misura di sicurezza ad altra più grave, già in parte eseguita, il giudice può ridurre fino alla metà la durata minima della misura di sicurezza a questa sostituita.

Art. 207.

(Esecuzione delle misure di sicurezza aggiunte a pene).

Le misure di sicurezza, aggiunte a una pena detentiva, sono eseguite dopo che la pena sia stata scontata.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

Il giudice può, tuttavia, ordinare che la persona condannata o prosciolta non detenuta sia provvisoriamente posta in libertà vigilata, anche prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

Se si tratti d'infermo di mente o di minore o di ubriaco abituale o di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o inebrianti, ovvero di persona in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebrianti o da sostanze stupefacenti, il giudice può, anche durante l'istruzione o il giudizio, ordinare il ricovero provvisorio dell'imputato in una casa di cura o di custodia, ovvero in un riformatorio, o in una colonia agricola o casa di lavoro.

Il tempo della esecuzione provvisoria della misura di sicurezza non si computa, in tali casi, nella durata minima di essa.

La esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

Art. 208.

(Riesame della pericolosità, nel caso di misure di sicurezza non eseguite).

La esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, è sempre subordinata a un riesame della pericolosità sociale, se, dalla data del provvedimento con cui furono applicate, siano decorsi dieci anni, nei casi previsti nel primo capoverso dell'articolo 218 e nel primo capoverso dell'articolo 229, ovvero cinque anni in ogni altro caso.

Art. 209.

(Esecuzione delle misure di sicurezza detentive).

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono ricoverate in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Le persone valide sono obbligate al lavoro.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose e, in genere, alla pericolosità delle persone ricoverate.

L'autorità preposta allo stabilimento delibera periodicamente intorno alle modificazioni che possano occorrere in tale regime.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 139 e 187 riguardo alle spese per il mantenimento delle persone ricoverate, alla remunerazione per il lavoro e alla ripartizione di essa. Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni relative al rimborso delle spese di spedalità.

Art. 210.

(Inosservanza delle misure di sicurezza detentive)

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a espulsione dallo Stato si sottragga volontariamente alla esecuzione di essa, il periodo minimo di durata di ciascuna misura di sicurezza ricomincia a decorrere dal giorno, in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

Art. 211.

(Effetti della estinzione del reato o della pena).

La estinzione del reato non impedisce l'accertamento del fatto e il giudizio di pericolosità per l'applicazione delle misure di sicurezza, nè l'esecuzione delle misure di sicurezza ordinate prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. Tale disposizione si applica nel caso di amnistia, quando il decreto non stabilisca diversamente.

La estinzione della pena non impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, nè fa cessare la esecuzione di quelle che siano state già ordinate dal giudice.

Se, per effetto di amnistia, indulto o grazia, non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, è sempre ordinata l'assegnazione del condannato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, ove si tratti di delinquente abituale, professionale o per tendenza. Per ogni altro condannato all'ergastolo, è ordinata la libertà vigilata per la durata minima di tre anni.

Art. 212.

(Estinzione del reato per prescrizione : effetti riguardo alle misure di sicurezza)

Nel caso di estinzione del reato per effetto di prescrizione, l'applicazione di una misura di sicurezza è sempre subordinata ad accertamento della pericolosità; e il giudice può sostituire alla misura di sicurezza stabilita dalla legge altra meno grave.

Sezione II.

Disposizioni speciali.

§ 1°

Delle misure di sicurezza personali.

Art. 213.

(Specie).

Le misure di sicurezza personali si distinguono in *detentive* e *non detentive*.

Sono misure di sicurezza detentive :

1° - l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro ;

2° - il ricovero in una casa di cura e di custodia ;

3° - il ricovero in un manicomio giudiziario ;

4° - il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive :

1° - la libertà vigilata ;

2° - il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie.

3° - il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;

4° - la chiusura di un pubblico esercizio;

5° - l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Art. 214.

*(Assegnazione a una colonia agricola
o a una casa di lavoro).*

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro sono assegnati a sezioni speciali i delinquenti abituali o professionali e i delinquenti per tendenza.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba avere esecuzione in una colonia agricola o in una casa di lavoro, tenuto in ispecie conto delle condizioni e attitudini della persona, cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.

Art. 215.

(Durata minima).

L'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro ha una durata minima di cinque anni, se concerne delinquenti abituali o professionali o per tendenza. In ogni altro caso, la durata minima è di due anni.

Nondimeno, nel caso di condanna alla reclusione per oltre cinque anni, la durata minima della misura di sicurezza può essere ridotta fino a un anno, se, avuto riguardo alla condotta serbata dal colpevole durante tutta la esecuzione della pena, il giudice si convinca della opportunità del provvedimento.

Art. 216.

*(Assegnazione dei delinquenti abituali, professionali
o per tendenza a una colonia agricola o
a una casa di lavoro).*

E' assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro colui che sia dichiarato delinquente abituale in delitti dolosi, o delinquente professionale o per tendenza, se la pena o le pene a lui complessivamente inflitte superino un anno di reclusione.

E' sempre ordinata l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, se, dopo la dichiarazione di abitudine o di professionalità o di delinquenza per tendenza, sia commesso altro delitto doloso.

Art. 217.

*(Altre persone alle quali è applicabile l'assegnazione
a una colonia agricola o ad una casa di lavoro).*

Oltre quanto è disposto nell'articolo precedente, sono assegnati a una colonia agricola o a una casa di lavoro:

1° - i condannati per i quali il giudice, avuto riguardo agli accertamenti compiuti durante l'esecuzione della pena, ritenga di dover sostituire una misura detentiva ad altra non detentiva;

2° - i condannati in stato di libertà vigilata, i quali abbiano trasgredito gli obblighi loro imposti, salvo che la legge disponga diversamente;

3° - le persone condannate o prosciolte, per le quali il giudice ha facoltà di ordinare una misura di sicurezza non determinata specificamente dalla legge.

Art. 218.

(Assegnazione a una casa di cura e di custodia).

Alla pena per delitto doloso, diminuita a cagione di grave infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da altre sostanze inebrianti o da sostanze stupefacenti, ovvero a cagione di sordomutismo, è aggiunto l'ordine di ricovero del condannato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena inflitta superi un anno di reclusione.

Se per il delitto commesso sia stabilita dalla legge la pena di morte, o l'ergastolo, la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o superiore nel massimo a dieci, la misura di sicurezza non può essere ordinata per un tempo inferiore a cinque anni.

Se si tratti di delitto colposo, o di altro delitto che importi soltanto una pena pecuniaria, o se si tratti di contravvenzione, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato in seguito ad accertamento della pericolosità, e il giudice può a esso sostituire la libertà vigilata. Questa disposizione non si applica ai condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da altre sostanze inebrianti o da sostanze stupefacenti.

In ogni caso, quando la legge stabilisca anche altra misura di sicurezza detentiva, a questa è sempre sostituito il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Art. 219.

(Esecuzione dell'ordine di ricovero).

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Art. 220.

(Ubbriachi abituali).

Fuori dei casi preveduti nell'articolo 218, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia i condannati per reati commessi in stato di ubbriachezza, ove questa sia abituale, o per reati commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti o inebrianti non alcooliche, all'uso delle quali siano dediti, e i condannati per ubbriachezza abituale o per abuso di tali sostanze.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi. Decorso tale termine, può essere disposta l'assegnazione del condannato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, salvo che il giudice ritenga sufficiente la misura di sicurezza non detentiva stabilita nell'articolo 234.

Art. 221.

(Ricovero in un manicomio giudiziario).

Nel caso di proscioglimento per malattia di mente, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da altre sostanze inebrianti o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a tre anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti, per i quali la legge stabilisca la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

In tali casi il giudice, accertata la pericolosità della persona prosciolta, ne dispone il ricovero in una sezione speciale dei manicomi comuni.

Quando debba essere ordinato il ricovero nel manicomio giudiziario, la durata minima di esso è di dieci anni, se, per il fatto commesso, la legge stabilisca la pena di morte, l'ergastolo o la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni o superiore nel massimo a dieci.

Art. 222

(Ricovero dei minori in un manicomio o in una casa di cura e di custodia).

Le disposizioni concernenti il ricovero in un manicomio o in una casa di cura e di custodia si applicano, rispettivamente, anche ai minori, i quali siano stati prosciolti o condannati a pena diminuita per malattia di mente o grave infermità psichica o cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebrianti o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo.

Tale disposizione si applica anche ai minori degli anni quattordici, i quali si trovino in alcuna delle condizioni predette.

Art. 223.

(Casi nei quali non è ammessa la presunzione di pericolosità).

Nei casi preveduti negli articoli 218, 220 a 222, se la condanna o il proscioglimento sia pronunciato dopo che siano decorsi dieci anni dal giorno in cui il fatto fu commesso, il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia non può essere ordinato se non previo accertamento della pericolosità.

La durata minima di dette misure di sicurezza può essere abbreviata.

Art. 224.

(Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario).

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Se tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, a essa è sostituita l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, salvo che il giudice ritenga di applicare la libertà vigilata.

Art. 225.

(Minore dei quattordici anni).

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e dell'ambiente di famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisca la pena di morte, o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratti di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a cinque anni. La legge determina gli altri casi nei quali il ricovero nel riformatorio deve essere sempre ordinato.

Se, al compimento della maggiore età, perduri la pericolosità del ricoverato, il giudice sostituisce al ricovero nel riformatorio l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Art. 226.

(Minore degli anni diciotto).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al minore condannato o prosciolto che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto.

Art. 227.

(Minore recidivo o delinquente professionale o abituale, o delinquente per tendenza).

Il ricovero nel riformatorio giudiziario è sempre ordinato per i minori degli anni diciotto che siano residivi o delinquenti o contravventori abituali o professionali, ovvero delinquenti per tendenza, e non può, in tali casi, avere durata inferiore a tre anni.

Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 224, è sempre ordinata l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Art. 228.

(Riformatori speciali).

Quando la legge stabilisca che il ricovero nel riformatorio giudiziario sia ordinato senza che debba precedere l'accertamento della pericolosità del minore, questi è assegnato a uno stabilimento speciale o a una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Art. 229.

(Libertà vigilata).

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata al Consiglio di patronato, sotto la direzione del giudice dell'esecuzione. Il Consiglio di patronato può esercitare la vigilanza anche a mezzo dell'Autorità di pubblica sicurezza, stabilendone le modalità.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte prescrizioni idonee ad impedire le occasioni di nuovi reati, e, in ispecie, l'obbligo di darsi a stabile lavoro, il divieto di trattenersi fuori la propria abitazione nelle ore notturne, di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti di associarsi abitualmente a persone pregiudicate, di soggiornare nel Comune in cui il reato fu commesso e in quello ove risiede la persona offesa.

Possono essere imposte congiuntamente tali prescrizioni o soltanto alcuna di esse; e possono anche essere successivamente modificate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore ad un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Art. 230.

(Casi nei quali ha applicazione la libertà vigilata).

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno.

La libertà vigilata è sempre ordinata:

1° - ove sia stata inflitta la pena della reclusione per non meno di anni dieci: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2° - quando il condannato sia dichiarato delinquente abituale, anche in delitti colposi, ovvero delinquente professionale o per tendenza, se la pena o le pene a lui complessivamente inflitte abbiano una durata non superiore a un anno di reclusione.

3° - quando il condannato sia ammesso a liberazione condizionale.

Nel caso in cui sia disposta l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il giudice, al termine, di essa, ordina che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, salvo che ritenga di obbligarla a cauzione di buona condotta.

Agli effetti delle disposizioni contenute nella prima parte e nel numero 1°, quando una persona sia giudicata per più reati, si tien conto della pena complessiva inflitta secondo le norme riguardanti il concorso di reati.

Art. 231.

(Trasgressione degli obblighi imposti).

Nel caso in cui la persona in stato di libertà vigilata trasgredisca gli obblighi prescritti, il giudice può aggiungere una cauzione di buona condotta, ovvero sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Se si tratti di delinquente abituale, professionale o per tendenza, o qualora sia commesso un delitto, è sempre ordinata l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Nei casi preveduti nel presente articolo, la misura di sicurezza detentiva ha la durata minima di un anno.

Art. 232

*(Minori o infermi di mente in stato
di libertà vigilata).*

La persona non imputabile per età minore o per malattia di mente e il condannato a pena diminuita per età minore o per grave infermità psichica non sono posti in libertà vigilata, se non possono essere affidati a congiunti o ad altre persone o a istituti di assistenza sociale

Qualora tale affidamento non sia possibile, è mantenuto od ordinato, secondo i casi, rispettivamente, il ricovero nel riformatorio, o nel manicomio giudiziario, o nella casa di cura e di custodia.

Quando il minore posto in libertà vigilata non dia prove di ravvedimento, è ricoverato in un riformatorio.

Il giudice può ordinare che la persona non imputabile per malattia di mente o il condannato a pena diminuita per grave infermità psichica, posti in libertà vigilata, siano, rispettivamente, ricoverati in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia, quando, avuto riguardo alla loro pericolosità, ritenga opportuno tale provvedimento.

Art. 233.

*(Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in
una o più Provincie).*

Al colpevole di un delitto politico o di un delitto contro l'ordine pubblico o di un delitto comunque occasionato da particolari condizioni di ambiente o di luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Provincie, designati nella sentenza.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, è aggiunta la libertà vigilata, e, ove il giudice lo ritenga opportuno, anche la sottoposizione a cauzione di buona condotta.

Art. 234.

*(Divieto di frequentare osterie
e pubblici spacci di bevande alcooliche).*

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratti di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ebbrezza determinato dall'uso abituale di sostanze alcooliche o comunque inebrianti.

Nel caso di trasgressione, può essere aggiunta la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Art. 235.

(Chiusura di un pubblico esercizio).

La chiusura di un pubblico esercizio, negozio o stabilimento industriale o commerciale ha una durata non inferiore a tre mesi, ed è ordinata nei casi stabiliti dalla legge, o quando il provvedimento sia ritenuto necessario per impedire nuovi reati.

La chiusura può essere ordinata anche durante la istruzione o il giudizio, quando l'imputato sia un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

È applicabile la disposizione contenuta nel penultimo capoverso dell'articolo 207.

Art. 236.

(Espulsione dello straniero dallo Stato).

Oltre i casi espressamente preveduti dalla legge, la espulsione dello straniero dal territorio dello Stato può dal giudice essere ordinata quando si tratti di condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale.

La espulsione ha una durata minima di cinque anni.

La espulsione ha luogo dopo la esecuzione della pena e della eventuale misura di sicurezza detentiva, o in vece di questa ultima, se ciò il giudice ritenga opportuno.

La legge determina i casi in cui la espulsione è perpetua.

Lo straniero il quale trasgredisca l'ordine di espulsione è assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro per un tempo non inferiore a un anno; e, quando ne sia dimesso, è nuovamente espulso.

§ 2°.

Delle misure di sicurezza patrimoniali.

Art. 237.

(Specie).

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge :

1° - la cauzione di buona condotta;

2° - la confisca speciale.

Art. 238.

(Cauzione di buona condotta).

La cauzione di buona condotta consiste nel deposito, da eseguirsi presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire mille nè superiore a lire ventimila.

In luogo del deposito di una somma di denaro, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fidejussione idonea e solidale.

Il giudice, avuto riguardo alle condizioni individuali, famigliari e sociali della persona sottoposta alla cauzione di buona condotta, può imporre gli obblighi speciali indicati nel primo capoverso dell'art. 229, o soltanto alcuni di essi.

Art. 239.

(Casi nei quali è applicabile la cauzione di buona condotta).

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, possono essere subordinate alla prestazione di una cauzione di buona condotta:

1° - l'ammissione a liberazione condizionale, se si tratti di condannati recidivi; ferma, anche in tal caso, la sottoposizione a libertà vigilata;

2° - la dimissione da una colonia agricola o da una casa di lavoro.

Art. 240.

(Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione).

Nel caso in cui il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, e si tratti di cauzione aggiunta a una misura di sicurezza non detentiva, il giudice ordina l'assegnazione della persona inadempiente a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Se si tratti di cauzione stabilita da sola o alternativamente con la libertà vigilata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.

Art. 241.

*(Adempimento o trasgressione
dell'obbligo di buona condotta).*

Se, nel termine stabilito dal giudice, non sia commesso alcun delitto e gli obblighi imposti siano adempiuti, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fidejussione si estingue.

Se, nel detto termine, gli obblighi imposti siano trasgrediti o sia commesso un delitto, la somma depositata o per la quale fu data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende; e, nel caso di liberazione condizionale, è applicata la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 172.

Il termine indicato nelle precedenti disposizioni non può essere inferiore a un anno nè superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

Art. 242.

(Confisca speciale).

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, se non appartenevano a persone estranee al reato.

È sempre ordinata la confisca :

1° - delle cose che costituiscono il prezzo del reato ;

2° - delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la alienazione delle quali costituisca reato, anche se non sia stata pronunciata condanna, e ancorchè le cose suddette non appartengano all'imputato.

